

“BONUS ASILO NIDO” - Agevolazioni per la frequenza di asili nido e per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche

DI COSA SI TRATTA

È un contributo erogato dall'INPS relativo al pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Dal 2020 l'importo del beneficio viene stabilito in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.

A CHI SPETTA

Il contributo è destinato alle famiglie con figli:

- di età inferiore a tre anni al momento della domanda;
- affetti da gravi patologie croniche certificate (il genitore può presentare domanda anche nell'anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).

COME FUNZIONA

È possibile richiedere:

a. Bonus asilo nido:

- La **domanda di contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido** deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l'onere. Deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell'anno corrente, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio.
- Il contributo viene erogato dopo la presentazione dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda potranno essere allegare entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello per il quale si intende ottenere il beneficio.
- Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:
 - **ISEE minorenni fino a 25mila euro:**
budget annuo 3mila euro, importo massimo mensile erogabile 272,73 euro. Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo concedibile (272,73 euro), l'undicesima mensilità sarà pari a 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore.
 - **ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro:**
budget annuo 2.500 euro, importo massimo mensile erogabile 227,27 euro. Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo concedibile (227,27 euro), l'undicesima mensilità sarà pari a 227,30 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

- **ISEE minorenni da 40.001:**

budget annuo 1.500 euro, importo massimo mensile erogabile 136,37 euro. Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell'importo concedibile (136,37 euro), l'undicesima mensilità sarà pari a 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

- Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni valido, e qualora la richiesta fosse presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore, il budget annuo del beneficio assegnato sarà pari a 1.500 euro, con l'importo massimo mensile erogabile di 136,37 euro. In presenza dei requisiti, alla successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, sarà erogato l'importo massimo pari a 3mila euro annui.
- Il contributo mensile erogato dall'Istituto non potrà essere superiore al valore delle singole rette.
- I premio asilo nido **non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido** (art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008), indipendentemente dal numero di mensilità percepite.

b. Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione:

- La **domanda di contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione** deve essere presentata dal genitore convivente col bambino e deve allegare un certificato rilasciato dal pediatra che attesti "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica".
- Di seguito, gli importi massimi concessi in un'unica soluzione:
 - **ISEE minorenni fino a 25mila euro:** 3mila euro
 - **ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro:** 2.500 euro
 - **ISEE minorenni da 40.001:** 1.500 euro
- Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni valido, l'importo assegnato è pari a 1.500 euro. Si considera l'ISEE minorenni in corso di validità del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

EROGAZIONE DEI BONUS

I bonus sono erogati in base al limite di spesa indicato e secondo l'ordine di presentazione della domanda online. La legge 23 dicembre 2021, n. 238, all'articolo 3, comma 5, stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, venga incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le domande accolte con riserva per insufficienza di fondi saranno poi recuperate e lavorate in base all'ordine di presentazione, in caso di fondi residui presenti a fine anno.

L'Istituto eroga l'importo in base alle modalità di pagamento indicate nella domanda. In caso di pagamento con IBAN estero, alla domanda devono essere allegati sia un documento di identità del beneficiario della prestazione che il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera. In alternativa, un estratto conto (con dati contabili oscurati) e una dichiarazione della banca emittente che attesti il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del **modello SR 163** (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre dell'anno in corso.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. In caso di più figli è necessario presentare domanda per ogni figlio.

DECADENZA

Per il mantenimento del bonus, il richiedente deve presentare ogni mese la documentazione per confermare la sussistenza dei requisiti, rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda al sito web www.inps.it